

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

INSERTO

2015

26

IL NUOVO DURC ON LINE

Vitantonio Lippolis



Solo Wolters Kluwer ti permette di consultare i numeri delle tue riviste dove e quando vuoi, dal tuo PC, Tablet o Smartphone con la possibilità aggiuntiva di archiviare, rileggere e condividere gli articoli di tuo interesse.

In più puoi accedere ad Edicola Professionale: il più ricco patrimonio bibliografico dove trovare velocemente i contributi delle tue riviste e quanto pubblicato sull'argomento dalle altre testate IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco... con una sola ricerca!

www.edicolaprofessionale.com



Sommario

Definizione e finalità	III
Disciplina normativa di riferimento	IV
Verifica della regolarità contributiva	V
Requisiti di regolarità	VI
Assenza di regolarità	VII
Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva	VIII
Procedure concorsuali	XI
Accesso ai benefici normativi e contributivi	XII
Esclusioni dal Durc on line e regime intertemporale	XIX
Norme finali e di coordinamento	XIX
Considerazioni conclusive	XX
Documentazione	
<i>D.M. 30 gennaio 2015</i>	XXI
<i>Min. lav., circ. 8 giugno 2015, n. 19</i>	XXIII

Il nuovo Durc on line

Vitantonio Lippolis – Responsabile U.O. Vigilanza 2 presso la Dtl di Modena

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 che, dal 1° luglio introduce un profondo riordino della disciplina del documento unico di regolarità contributiva introducendo, in particolare, il Durc online.

Il Decreto muove dall'art. 4 del D.L. n. 34/2014 (conv. con modif. in legge n. 78/2014) che aveva teorizzato la possibilità di verificare «*con modalità esclusivamente telematiche*» e «*in tempo reale*» le condizioni di regolarità contributiva di una impresa nei confronti di Inps, Inail e - con riferimento alle imprese tenute ad applicare i contratti collettivi del settore edile - delle Casse edili.

Il regolamento (emanato di concerto con il Mef e col Min. per la semplificazione, sentiti l'Inps, l'Inail e la Cnce) ha rivisitato la disciplina ispirandosi ai seguenti criteri enunciati dalla norma ispiratrice:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori parasubordinati che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006.

L'esercizio della delega da parte del Ministero del lavoro ha prodotto i risultati che qui di seguito verranno analizzati anche alla luce delle prime indicazioni operative fornite dalla Direzione generale dell'attività ispettiva per mezzo della circolare n. 19 dell'8 giugno 2015.

Definizione e finalità

Il Durc è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico (1) per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'Inps, dell'Inail, della Cassa Edile (con riguardo alle sole imprese appartenenti al settore edile). Difatti, proprio al riguardo il Ministero del lavoro nella Circolare n. 5/2008 affermava che «*il Durc è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'Inps e dall'Inail*».

Sotto il profilo oggettivo il Durc nasce come certificazione unificata relativa alla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici. In concreto è l'art. 2, del D.L. n. 210/2002, convertito nella legge n. 266/2002 che ha introdotto l'obbligo di presentazione del Durc. Originariamente il Durc svolgeva solo la funzione di certificare la corrispondenza tra l'importo contributivo dovuto dal datore di lavoro agli Istituti - calcolato con riferimento al numero dei lavoratori dichiarati - e l'importo effettivamente versato.

Lo scopo che ha indotto il Legislatore ad introdurre questo nuovo strumento di verifica della regolarità è da ricondurre alla necessità di semplificare l'attività delle stesse imprese che, fino a quel momento, erano

(1) Non necessariamente di datore di lavoro si deve trattare in quanto, come si dirà meglio dopo, l'obbligo del Durc riguarda anche, ad esempio, i lavoratori autonomi privi di dipendenti.

L'Autore è membro del gruppo nazionale di esperti del MLPS che si occupa di rispondere agli interpellati. Relatore nel-

l'ambito di convegni e seminari in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale. Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Inserto

state costrette a richiedere ed esibire alle stazioni appaltanti tante attestazioni di regolarità quanti erano gli istituti che ne dovevano asseverare la regolarità contributiva. Ma il principale obiettivo che si è originariamente prefissato il Legislatore tramite la disciplina in parola è certamente quello di incrementare il tasso di regolarità lavorativa presente nel settore edile che, sotto il profilo statistico, risulta essere contemporaneamente fra quelli con la più cospicua percentuali di impiego di lavoratori in “nero” e con la maggiore incidenza d’infortuni sul lavoro (2). Con l’introduzione di questo strumento il controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro intrattenuti dagli appaltatori – fin a quel punto svolto da parte degli organi di vigilanza solo contestualmente o addirittura a posteriori rispetto all’esecuzione dei lavori – di fatto è stato anticipato in via amministrativa.

In aggiunta a questa funzione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, vi sono anche altre finalità che il Legislatore ha inteso perseguire per mezzo della disciplina in parola che schematicamente possono essere così riassunte:

a) il Durc si configura come uno strumento per la tutela dei diritti dei lavoratori e, più in generale, come una fonte di informazioni per l’osservazione delle dinamiche del mondo del lavoro a disposizione degli organi istituzionali;

b) il Durc consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;

c) il Durc è anche uno strumento di sostegno alla competitività delle imprese regolari. In questo senso appare come uno strumento indispensabile per l’attività delle imprese e per la loro permanenza sul mer-

cato e, in qualche caso, per la loro sopravvivenza. Proprio a tal proposito, difatti, il Tar del Lazio, nella sentenza n. 10877 del 5 novembre 2009, riferendosi specificamente al possesso del Durc da parte delle imprese che partecipano a gare pubbliche di appalto, testualmente afferma che: «l’effettività della concorrenza sarebbe frustrata qualora talune di esse potessero “giovarsi” della propria posizione d’irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle altre in regola, conseguendo “economie” di spese generali e gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi contributivi e assistenziali».

Disciplina normativa di riferimento

Come detto, è stato l’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 (3), di conversione, con modifiche, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 recante «Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale» che, di fatto, ha sancito la nascita del Durc.

Da quel momento in poi il Legislatore, constatato il favorevole impatto che ha comportato la nuova disciplina con riguardo ai diversi obiettivi perseguiti, ha operato un graduale e costante ampliamento del campo d’applicazione del Durc sia in senso oggettivo (aggiungendo all’originario settore degli appalti pubblici anche altri settori di attività economica) sia sotto il profilo soggettivo (estendendo l’originaria previsione riguardante le sole aziende appartenenti al settore edile fino ad arrivare all’attuale contesto che, in determinate circostanze, prevede l’obbligatorietà del Durc a prescindere dall’inquadramento produttivo).

Di fatto il quadro normativo di riferimento può essere oggi così schematicamente sintetizzato:

Documento unico di regolarità contributiva		
Campo di applicazione	Normativa di riferimento	Tipologie di attività per le quali è richiesto
Appalti pubblici	Art. 2, D.L. n. 210/2002, convertito in legge n. 266/2002; Art. 38, D.Lgs. n. 163/2006; Art. 118, commi 6 e 6-bis) D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) e h) del D.Lgs. n. 113/2007; D.P.R. n. 207/2010 (Reg. di esecuzione del CCP)	Edilizia; Opere, Forniture e Servizi; Gestione servizi e attività in concessione o convenzione; Iscrizione all’albo fornitori Rilascio attestazione SOA
Appalti nei cantieri temporanei e mobili	Art. 90, comma 9, lett. a) e c), D.Lgs. n. 81/2008;	Edilizia Per verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

(2) Anche secondo la sentenza n. 4035/2008 del Consiglio di Stato la funzione del Durc è quella di attestare la regolarità negli adempimenti agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa rispetto all’Inps, all’Inail e alla Cassa Edile, cioè di contrastare l’evasione contributiva previdenziale.

(3) Legge n. 266/2002 - Art. 2 - 1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità con-

tributiva a pena di revoca dell’affidamento. 1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Inps, l’Inail stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

Documento unico di regolarità contributiva		
Campo di applicazione	Normativa di riferimento	Tipologie di attività per le quali è richiesto
		Per i lavori soggetti al rilascio di permesso di costruire o DIA
Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari	Art. 10, comma 7, D.L. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005	Imprese di tutti i settori di attività
Accesso provvidenze per l'editoria	Art. 19, legge n. 416/1981; Art. 10, legge n. 222/2007;	Imprese editoriali, radiofoniche e televisive
Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari per la realizzazione di investimenti	Art. 1, comma 553, legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006); Art. 1, comma 16, D.L. n. 2/2006, convertito in legge n. 81/2006	Imprese di tutti i settori di attività
Accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale	Art. 1, comma 1175-1176, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);	Imprese di tutti i settori di attività
Conguaglio dell'indennità di malattia	D.M. 28 maggio 2009	Aziende del trasporto pubblico locale
Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Art. 11-bis, legge n. 102/2009	Commercianti ambulanti
Verifica idoneità professionale imprese autotrasporto	Art. 83-bis D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008), come modif. dall'art. 1, c. 248 della L. n. 190/2014 (di stabilità 2015)	Contratto di trasporto e sub-vezione
Altri casi	Art. 6, c. 5, D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento CCP)	Per la valutazione dei lavori di cui all'articolo 86 del Regolamento: lavori per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del Codice e del Regolamento, lavori eseguiti in proprio e non su committenza, opere di edilizia abitativa; Per il rilascio dell'attestazione SOA (art. 40 CCP); Per l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (artt. 186 e 192, CCP).
Attività svolta negli ambienti confinati e sospetti di inquinamento	Art. 2, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 177/2011 (per la tutela della salute e sicurezza in tali luoghi)	Imprese e lavoratori autonomi operanti nei c.d. "ambienti sospetti di inquinamento o confinati"
Guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione provata	Art. 257-ter, c. 4, D.P.R. n. 153/2008	Rilascio/rinnovo annuale da parte del Prefetto della licenza per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati.

Col dichiarato intento di semplificare e complessivamente riordinare la disciplina stratificatasi nel corso degli anni, è stato elaborato il D.M. 30 gennaio 2015 in commento.

In considerazione del dinamismo della disciplina del Durc, l'art. 1 del nuovo regolamento ministeriale (differentemente da quanto era previsto dall'ormai abrogato D.M. 24 ottobre 2007 di cui ne eredita obiettivi e funzioni) non fa più un'elencazione specifica del campo di applicazione del certificato ma, più pragmaticamente, si limita a fare un generico riferimento all'obbligatorietà del Durc "ai sensi della vigente normativa", lasciando così aperta la porta

per un eventuale futuro adattamento del perimetro normativo.

In pratica, dunque, il D.M. 30 gennaio 2015 diviene ora la norma di riferimento per quanto concerne le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Verifica della regolarità contributiva

In ossequio ai criteri dettati dall'art. 4 del D.L. n. 34/2014, l'art. 2 del nuovo regolamento prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili (in quest'ultimo caso limitatamente alle imprese classificate o classificabili ai

Inserto

fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia) (4) debba avvenire via web e in tempo reale.

Le modalità (5) attraverso le quali sarà, d'ora innanzi, possibile effettuare la verifica prevedono un'interrogazione unica degli archivi integrati di Inps, Inail e Casse edili per mezzo dell'indicazione esclusiva del codice fiscale del soggetto da verificare. Ovviamente i soggetti abilitati verranno dotati di apposite credenziali di accesso alla procedura informatizzata.

È previsto che la verifica possa essere effettuata, per conto dell'interessato, anche da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979, dagli altri soggetti eventualmente abilitati da norme speciali, nonché dai soggetti a ciò specificatamente delegati (6).

Al fine di evitare una pleonastica proliferazione di Durc per il medesimo soggetto da verificare, l'art. 6 prevede che la procedura, qualora sia già stato emesso un certificato, faccia un rinvio al documento già presente nel sistema (salvo che non sia già scaduto).

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Durc in formato "pdf" non modificabile che ha i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'Inps, all'Inail e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità;
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.

Il certificato così emesso avrà una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'Inps, dall'Inail e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (Cnce) nei rispettivi siti internet.

Il Durc online (fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9 di cui si dirà appresso), sostituisce ad ogni effetto il Durc già previsto (7):

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Come ribadito anche nella recente nota ministeriale questo certificato, ai sensi del citato art. 2, c. 2, del D.M., sostituisce ad ogni effetto il precedente Durc e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità, ovviamente nei limiti della sua validità.

A proposito di durata del Durc l'art. 7 del nuovo regolamento dovrebbe aver messo finalmente la parola fine alla *vexata quaestio* della validità del Durc, facendo presente che adesso il certificato ha univocamente una validità pari a 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, a prescindere dalla finalità per la quale viene emesso e dall'utilizzo che se ne faccia.

Requisiti di regolarità

Affinché venga certificata la regolarità contributiva tramite l'emissione del Durc online deve contemporaneamente sussistere, in capo al soggetto certificato, la regolarità nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività). In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempimenti in atto.

L'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 prevede che la verifica della regolarità in tempo reale riguardi i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati, a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (8) che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità (9).

La circolare ministeriale ribadisce che la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo. In particolare per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrative dall'Inps per i quali

(4) Al fine di evitare possibili equivoci ed il rilascio di surrettizie attestazioni da parte di enti privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa legale e contrattuale, l'art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015 ribadisce quanto già in passato il Ministero del lavoro aveva più volte avuto modo di affermare, vale a dire che, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 276/2003, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto col-

lettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(5) Cfr. art. 6, D.M. 30 gennaio 2015.

(6) Cfr. art. 1 lett. e) e f), del D.M. 30 gennaio 2015.

(7) Cfr. art. 2, c. 2 D.M. 30 gennaio 2015.

(8) Vale a dire i soggetti tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata Inps di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995.

(9) Cfr. Mlps circ. n. 19/2015.

l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, la verifica dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare. La nota chiarisce inoltre che, laddove il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli archivi degli istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa (ovvero per il lavoratore autonomo) non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità (10).

L'art. 3 del nuovo Regolamento, riprendendo in parte quanto già previsto dal previgente decreto, individua le cosiddette violazioni "non gravi" o comunque "non definitivamente accertate" che non pregiudicano l'emissione di un Durc telematico regolare (11). Più precisamente è previsto che la regolarità contributiva venga comunque certificata dagli Istituti in caso di:

- a)** rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b)** sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c)** crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d)** crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso (12);
- e)** crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che «*se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice*»;
- f)** crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

(10) Mlps circ. n. 19/2015: «Nell'ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato».

(11) In proposito si rammenta che relativamente ai pubblici appalti l'art. 38, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che «*hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti*».

(12) Mlps nota n. 10849 del 18 giugno 2010: In virtù dell'autonomia prevista a favore del regolamento adottato dal-

Il D.M. definisce, inoltre, il concetto di violazione contributiva "non grave" affermando che si considera tale lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata) che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge (13). In proposito la recente nota ministeriale precisa che «*l'importo di € 150,00 deve intendersi "crystalizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata*».

Assenza di regolarità

L'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, prevede che, qualora gli Enti preposti al rilascio del Durc online rilevino, nel corso della procedura, una carenza dei requisiti di regolarità (o più semplicemente della documentazione mancante) che non consenta di attestare in tempo reale la regolarità contributiva debbono - prima dell'emissione del Durc negativo - consentire all'interessato di intervenire nel procedimento per sanare la propria posizione. Si tratta, come già osservava il Ministero del lavoro nella Circ. n. 5/2008, di un meccanismo che è stato mutuato dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che si concretizza in una sorta di preavviso di accertamento negativo.

Il nuovo regolamento, riprendendo la previsione dell'art. 31 c. 8 del D.L. n. 69/2013, prevede che in tutti i casi in cui l'interrogazione non fornisca l'esito di regolarità gli istituti devono invitare il soggetto interessato a regolarizzare, entro il termine di 15 giorni, la riscontrata non conformità indicando analiticamente le cause d'irregolarità. Allo scopo di velocizzare la procedura di regolarizzazione, la norma individua la posta elettronica certificata quale strumento attraverso il quale procedere alla comunicazione di che trattasi. L'art. 4 del nuovo regolamento prevede che il preavviso vada trasmesso al soggetto interessato o al soggetto da esso delegato ex art. 1, della legge n. 12/1979. È fondamentale, quindi, che gli operatori economici che non l'abbiano già fatto aggiornino al più presto gli indirizzi Pec all'interno dell'anagrafica aziendale del sito degli istituti.

l'Inps va riconosciuta, a favore dell'Istituto stesso, la possibilità di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del Durc, fino all'adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell'Organo competente a pronunciarsi ai sensi della Legge n. 88/1989: non vige per l'Istituto la regola del silenzio rigetto per i ricorsi ad esso presentati.

(13) In precedenza l'art. 8, c. 3 del DM 24 ottobre 2007, solo con riguardo alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, considerava "non grave" lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 gg. successivi al rilascio del Durc.

Inserto

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, viene posto così in condizione di regolarizzare la propria posizione e ricevere, conseguentemente, l'attestazione di regolarità. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche ed ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. A tal riguardo la Circ. n. 19/2015 precisa che il suddetto termine non va considerato come perentorio. Si legge difatti che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre il prescritto termine di 15 giorni ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica (in ogni caso entro e non oltre i 30 giorni successivi al recapito dell'invito), il rilascio del Durc da parte degli Istituti dovrà comunque tener conto dell'intervenuta regolarizzazione (in caso contrario il certificato attesterebbe una situazione di irregolarità non più corrispondente alla realtà). L'intervenuta regolarizzazione determinerà, pertanto, l'emissione di un certificato in formato "pdf" con attestazione di regolarità utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità.

Diversamente la circolare ministeriale fa presente che, decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità, ciò anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 (14) e per l'eventuale attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal c. 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013. Analogamente se, a seguito dell'invito a regolarizzare, la denuncia non sia presentata dall'impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvero non contenga gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione con l'indicazione di un importo pari a zero. Inoltre, la verifica attesterà un esito di irregolarità anche in presenza di una denuncia trasmessa che, tuttavia, alla stessa data presenti in-

congruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.

Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva

In linea generale il richiedente dell'attestazione di regolarità per mezzo del Durc online può essere lo stesso operatore economico (impresa o lavoratore autonomo) in relazione alla propria posizione contributiva che lo può fare tanto direttamente quanto attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di apposita delega (c.d. "intermediari").

La verifica della regolarità in tempo reale può essere effettuata altresì dalle SOA, vale a dire le società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (15).

La verifica della regolarità contributiva è necessaria anche per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici (16). Difatti l'art. 38, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) precisa che restano esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti. Al riguardo si rammenta che l'art. 31 del D.L. n. 69/2013 conv. dalla legge n. 98/2013, intervenendo sulla materia, aveva già avuto modo di ampliare in maniera sostanziale il novero dei soggetti tenuti alla verifica della regolarità contributiva. Difatti l'art. 6, c. 3, del D.P.R. n. 207/2010 (17), facendo esclusivo riferimento alle «amministrazioni aggiudicatrici», in origine dispensava dall'onere di acquisizione del Durc un certo numero di soggetti che sono comunque tenuti ad operare nel rispetto degli obblighi prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006. Prima il "Decreto del fare" ed ora anche l'art. 1, c. 1, lett. a)

(14) Art. 71, D.P.R. n. 445/2000: Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità.

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della

dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

(15) Cfr. art. 40, D.Lgs. n. 163/2006.

(16) Art. 2, co. 2, let. b) D.M. 30/01/2015.

(17) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce».

del D.M. 30 gennaio 2015 - tramite il più generalizzato rinvio all'art. 3, c. 1, lett. b) del Regolamento attuativo del Codice stesso - prevedono che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la verificare della regolarità contributiva in tempo reale dell'operatore economico vada effettuata da parte:

- delle amministrazioni aggiudicatrici (le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) (18);
- degli organismi di diritto pubblico (qualsiasi organismo, istituito anche in forma societaria per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico) (19);
- degli enti aggiudicatori (comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti) (20);
- degli altri soggetti aggiudicatori (i soggetti privati comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici) (21);
- dei diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al capo IV del c.c.p. (22).

Ai sensi dell'art. 10, c. 3 del nuovo Regolamento il Durc online soddisfa il possesso del requisito indicato all'art. 38, c. 1, lett. i) del Codice dei contratti pubblici, assolvendo altresì all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, c. 1, lett. p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista. In proposito la Circ. n. 19/2015 chiarisce che le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la

verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'art. 6 del nuovo regolamento. Conseguentemente la medesima non potrà più essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa l'autocertificazione ma, stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., verrà adesso attestata alla data di emissione del certificato ciò anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 38, c. 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006. In questa direzione, invero, si era già mosso il Tar del Veneto con la sentenza n. 486/2014 il quale aveva individuato il momento in cui può considerarsi definitivo l'accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 38, c. 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici. In particolare il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'art. 31, c. 8, del D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013), nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, già previsto dall'art. 7, c. 3 del D.M. 24 ottobre 2007, abbia inteso generalizzare l'obbligo per gli enti preposti al rilascio del Durc di attivazione del procedimento di regolarizzazione - tramite il preavviso di accertamento negativo - prima dell'emissione di tutte le tipologie di Durc. Tale disposizione, ad avviso del Tar, ha modificato (per incompatibilità) la prescrizione dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 laddove il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, è stato pacificamente inteso che deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura. Da tale assunto il G.A. aveva ritenuto che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, dovesse sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione della posizione contributiva (23) (così pure il C.d.S. con la sent. n.v781 del 6 febbraio 2015).

Con la previsione contenuta nella più recente circolare ministeriale viene, pertanto, superato il precedente orientamento (24) secondo cui la verifica della regolarità contributiva nei pubblici appalti andava certifica-

(18) Art. 3, c. 25, D.Lgs. n. 163/2006.

(19) Art. 3, c. 26, D.Lgs. n. 163/2006.

(20) Art. 3, c. 29, D.Lgs. n. 163/2006.

(21) Art. 3, c. 31, D.Lgs. n. 163/2006.

(22) Art. 3, c. 32, D.Lgs. n. 163/2006.

(23) A fronte della posizione assunta dal Tar del Veneto gli istituti avevano ritenuto opportuno interpellare il Ministero del lavoro per ricevere indicazioni al riguardo. La Direzione generale dell'attività ispettiva, con nota n. 14591 del 19/08/2014, aveva affermato che «*in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione*» e che nuove modalità procedurali sarebbero state adottate a seguito dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 4 art. del D.L. n. 34/2014, conv. in legge n. 78/2014, in fase di definizione. Sulla base della posizione così assunta dal Dicastero del Welfare l'Inps, col messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, faceva

quindi presente alle proprie sedi che i Durc per la verifica di autodichiarazione dovevano essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall'art. 8, c. 3 del D.M. 24 ottobre 2007. Pertanto, ove alla predetta data fosse stata accertata la condizione di irregolarità, l'eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l'emissione di un Durc di altra tipologia non avrebbe potuto essere considerata utile ai fini dell'attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.

(24) Una parte della giurisprudenza (Tar Emilia-Romagna n. 1153/2014; Tar Campania 3619/2014) ritiene inapplicabile la sanatoria del Durc previsto dall'art. 31, c. 8, del D.L. n. 69/2013; sul tale posizione, per quanto risalente, anche il C.d.S. sez. V, Sent. 12 ottobre 2011, n. 5531: la regolarità contributiva deve sussistere già al momento di partecipazione alla

Inserto

ta alla data indicata nella dichiarazione di regolarità sottoscritta dall'impresa in occasione della partecipazione alla gara pubblica per l'aggiudicazione di un appalto (25).

L'art. 2, c. 2, lett. b) ribadisce, inoltre, l'obbligo della verifica della regolarità contributiva nell'ambito dei lavori privati in edilizia. A tal proposito l'art. 90, c. 9 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sic.) prevede, all'interno dei cantieri temporanei e mobili di appalti pubblici e privati, che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, fra l'altro, debba:

a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, tale requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del Durc. In un caso o nell'altro, quindi, la verifica in questione prevede l'obbligo di acquisire un Durc regolare dei soggetti operanti nei cantieri;

b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps, all'Inail e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del Durc, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, in legge n.

2/2009, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lett. a) e b).

Con riguardo a tale verifica si fa presente che, in relazione all'intervenuta generalizzazione dell'obbligo di acquisizione d'ufficio del Durc da parte di tutte le pubbliche amministrazioni (26), andava ormai considerato un onere dell'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o di DIA, quello di acquisire d'ufficio il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati (27).

L'art. 1, c. 1 lett. c) del D.M. 30 gennaio 2015 ribadisce, adesso, che la verifica della regolarità contributiva tramite il Durc online vada effettuata anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti ai sensi dell'art. 90, c. 9, del T.U. Sic. Come previsto dall'Allegato XVII del T.U. Sic. in caso di subappalto sarà, invece, compito dell'impresa affidataria verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori (lavoratori autonomi compresi) accedendo alla procedura di verifica telematica del Durc. Per quanto riguarda i destinatari della verifica di regolarità si fa presente che, in linea generale, tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia (sia in caso di lavori privati che pubblici) sono tenute al possesso della regolarità contributiva. Difatti il Durc è richiesto non solo ai titolari delle imprese con dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza assumere la veste di datore di lavoro (28). A tal proposito, tuttavia, il Ministero del lavoro, in risposta all'interpello n. 58/2009, ha specificato che non possono considerarsi imprese esecutrici (e quindi non rientrano nell'obbligo di verifica della regolarità contributiva tramite il Durc) quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle lavorazioni indicate nell'Allegato X del T.U. Sic. come avviene, ad esempio, per le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono mere attività di trasporto (per esempio consegna e scarico) o di fornitura di materiale edile. Sempre con lo stesso parere, inoltre, il Dicastero ha fatto presente che in caso di distacco (29) lecito di lavoratori presso altra impresa (distaccataria), l'impresa distaccante resta estranea all'appalto e non è, pertanto, assoggettata alla verifica del Durc. Con riguardo ai soggetti da verificare, ma anche con specifico riferimento alle fasi dell'attività nei cantieri temporanei e mobili nelle quali è necessario operare

gara e deve essere conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre non assume rilievo l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, decisione 12 marzo 2009, n. 1458; 15 settembre 2010, m. 6907);

(25) Cfr. Circ. Mlps n. 5/2008.

(26) Fra gli altri si rammenta che l'art. 14, c.6-bis, del D.L. n. 5/2012 (conv. dalla legge n.35/2012) ha già da tempo imposto tassativamente alle Amministrazioni Pubbliche l'acquisizione d'ufficio del Durc con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (TUDA) tanto nell'ambito dei lavori pubblici quanto in quelli privati del settore edile.

(27) Difatti proprio con riferimento all'art. 14, c. 6-bis, del D.L. n. 5/2012 il Ministero per la P.A., con la circ. n. 6/2012 aveva avuto già modo di affermare che: «*La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonché nei lavori privati in edilizia il Durc possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo essere necessariamente quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili.*»

(28) Cfr. art. 3, c. 1 D.M. 30 gennaio 2015; Mlps circ. n. 5/2008; art. 90, c. 9, D.Lgs. n. 81/2008.

(29) Cfr. art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.

la verifica di regolarità contributiva, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (30) ha già avuto modo di fare presente che:

- l'obbligo di presentazione del Durc riguarda tutte le imprese presenti ed operanti nel cantiere, comprese, naturalmente, le imprese subappaltatrici, quelle di fornitura con posa in opera (o con nolo a caldo);
- il Durc dell'impresa che interviene nel cantiere dovrà essere rilasciato e presentato (*rectius* adesso verificato) prima che essa inizi la propria attività o la fase dei lavori affidatale;
- il Durc in corso di validità è da ritenersi necessario soltanto all'atto iniziale dell'avvio dei lavori (e non anche per gli eventuali pagamenti intermedi ovvero per la conclusione dei lavori), salvo quanto previsto da talune legislazioni regionali in materia.

La presenza della regolarità contributiva, come accennato, è altresì necessaria per ricevere alcuni benefici da parte della P.A. come, ad esempio, la fruizione di agevolazioni, di finanziamenti, di sovvenzioni o di alcune autorizzazioni. A questo riguardo l'art. 15, c. 1, lett. d) della legge n. 183/2011, nell'ottica di semplificare i procedimenti amministrativi e con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati, ha introdotto l'art. 44-*bis* al D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevedendo così che dal 1° gennaio 2012 tutte le informazioni relative alla regolarità contributiva dovessero

essere acquisite d'ufficio ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n. 445/2000 (31) dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. L'art. 1, c. 1 lett. d) del D.M. 30 gennaio 2015 chiarisce che la verifica della regolarità contributiva tramite il Durc online vada effettuata anche da parte delle amministrazioni pubbliche procedenti.

Infine l'art. 1, c. 1, lett. f) del nuovo regolamento abilita alla verifica della regolarità contributiva tramite il Durc telematico anche le banche e gli intermediari finanziari (subordinatamente alla presenza di una delega specificatamente rilasciata dal soggetto titolare del credito) in relazione alla cessione dei crediti certificati (32).

Procedure concorsuali

L'art. 5 del nuovo Regolamento, allo scopo di rendere possibile la continuazione dell'attività delle imprese in crisi e dirimere così le criticità che nel corso degli anni si sono verificate al riguardo (33), introduce delle particolari disposizioni in merito all'emissione del Durc a favore delle imprese soggette a procedure concorsuali. La Circ. n. 19/2015, traendo spunto dalla novella, effettua una pregevole ricognizione della casistica che si può così schematicamente riassumere.

Procedura concorsuale	Rif. Normativo	Conseguenze sul Durc	Note
Concordato con continuità aziendale	Art. 186- <i>bis</i> del R.D. n. 267/1942	L'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione. <u>Condizione:</u> nel piano di cui all'art. 161 del R.D. deve essere prevista l'integrale soddisfazione dei crediti degli istituti (compresi i relativi accessori di legge) con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese; Nel c.d. "concordato in bianco" l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità	Dovrà sempre essere verificato il regolare versamento dei contributi aventi scadenza legale successiva alla predetta data. Nel "concordato in bianco" dovrà essere emesso dagli istituti l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui avverrà la presentazione della proposta

(30) Cfr. Cnce, Comunicato n. 2182 del 9 febbraio 2006.

(31) Art. 71, D.P.R. n. 445/2000: Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è te-

nuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. L'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

(32) Cfr. art. 9, D.L. n. 185/2008 (conv. da legge n. 2/2009) e art. 37, c. 7-*bis*, D.L. n. 66/2014 (conv. da legge n. 89/2014).

(33) In proposito vedasi anche Mlps, Interp. n. 41/2012, Mlps, nota n. 6666 del 21 aprile 2015 e Inps, msg. n. 2835 del 24 aprile 2015.

Inserto

Procedura concorsuale	Rif. Normativo	Conseguenze sul Durc	Note
Fallimento con esercizio provvisorio	Art. 104 R.D. n. 267/1942	La regolarità contributiva verrà attestata. <u>Condizione:</u> gli obblighi contributivi nei confronti degli istituti scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio devono essere stati insinuati al passivo.	I contributi dovuti per i periodi successivi devono essere regolarmente assolti alla data della richiesta.
Amministrazione straordinaria	D.Lgs. n. 270/1999	L'impresa si considera regolare. <u>Condizione:</u> i crediti contributivi nei confronti degli istituti scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura devono essere stati insinuati al passivo.	La condizione di regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria
Concordato preventivo	Art. 160 R.D. n. 267/194	L'impresa si considera regolare per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso. <u>Condizione:</u> nel piano di ristrutturazione va previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge nei confronti degli istituti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.	La regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
Accordi di ristrutturazione dei debiti	Art. 182-bis R.D. n. 267/194	L'impresa si considera regolare per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso. <u>Condizione:</u> nel piano di ristrutturazione va previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge nei confronti degli istituti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di Inps e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.	La regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

La Circ. n. 19/2015 rammenta che la disposizione che subordina la regolarità all'insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all'art. 3, c. 1, del D.M. che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l'arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità.

Accesso ai benefici normativi e contributivi

Allo scopo di favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti virtuosi delle imprese, il legislatore ha introdotto alcuni requisiti che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare. Più precisamente l'art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale:

- al possesso del Durc regolare;
- al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti col-

lettivi di qualunque livello (quindi nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riguardo alle norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro, riprendendo quanto già previsto dal previgente regolamento, l'art. 8 del D.M. 30 gennaio 2015 individua una serie di violazioni – alcune di natura penale e altre di natura amministrativa elencate nella tabella contenuta nell'Allegato A al D.M. stesso - che inibiscono il rilascio del Durc per predeterminati periodi (da 3 mesi fino a 2 anni) a seconda della gravità dell'illecito commesso. Dalla lettura della norma si evince come la durata della preclusione al rilascio del Durc vada riferita a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato, con la conseguenza che, a fronte di più violazioni di diversa natura, si produce il cumulo dei relativi periodi di non rilascio.

Nella stessa disposizione viene, inoltre, precisato che l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito (si pensi, ad esempio, alla nomina di un nuovo legale rappresentante in una società di capitali) non rimuove il blocco al Durc in quanto, come argutamente sostenuto dal Ministero del lavoro, «*la sanzione interdittiva esplica la sua efficacia non sul piano*

Inserto

soggettivo ma sul piano oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione» (34), e non rileva neppure l'eventuale riabilitazione ex art. 178 cod. pen.

Al riguardo si precisa, tuttavia, che rilevano soltanto le violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi (es. ordinanze d'ingiunzione non impugnate o sentenze passate in giudicato). Sul piano pratico questa previsione ha un'importanza cruciale; difatti qualora il datore di lavoro-trasgressore estingua le violazioni accertate attraverso la procedura premiale della prescrizione obbligatoria (35) ovvero dell'oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen. (per le violazioni penali) ovvero - per le violazioni di carattere amministrativo - per mezzo del pagamento in misura minima (ex art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004) o ridotta (ai sensi dell'art. 16, della Legge n. 689/1981) della sanzione, esso viene "riabilitato" e riacquista, così, immediatamente la

possibilità di ottenere il Durc regolare. Rispetto all'ambito di applicazione di questa disposizione, il 1° comma dell'art. 8 fa presente che l'accertamento di una delle violazioni tabellate nell'Allegato A del D.M. inibisce il rilascio del Durc soltanto ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi e non anche il certificato necessario per altri utilizzi (es. appalti pubblici e privati).

In definitiva è possibile affermare che, di fatto, esistono due tipologie di Durc: uno per la fruizione dei benefici economici e normativi nel quale rileva (oltre che ovviamente la regolarità sotto il profilo contributivo) anche il rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di condizioni di lavoro poste a tutela dei propri dipendenti, ed un altro necessario per tutte le altre finalità previste dalla legge (es. appalti pubblici e privati) ove, invece, rileva unicamente la regolarità contributiva.

Fonte sanzionatoria	Norma violata	Descrizione	Periodo di non rilascio del Durc
C.p. art. 437		Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.	24 mesi
C.p. art. 589, c. 2		Omicidio colposo conseguente a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	24 mesi
C.p. art. 590, c. 3		Lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	18 mesi
D.Lgs. n. 81/2008, art. 55, c. 1, 2 e 5 lett. a), b), c) e d)	art. 17 c. 1, lett. b)	Designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione dei rischi	12 mesi
	art. 18 c. 1, lett. a), b) c), d), e), f), g), o), z) prima parte	Obblighi informativi e di controllo a carico del datore di lavoro, nomina del medico competente, accesso al DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
	art. 26 c.1, lett. a) e b), c. 2 e 3 primo periodo, 3 quarto periodo	Obblighi connessi ai contratti d'appalto, opera o di somministrazione	
	art. 29 c. 1	Mancata elaborazione del D.V.R in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente	
	art. 3 c.12-bis	Mancata informativa su rischi specifici nei confronti dei volontari di cui alla legge 11/8/1991 n. 266	
	art. 34 c. 2	Mancata formazione del datore di lavoro in qualità di Rsppp	
	art. 36 c. 1 e 2	Informazione ai lavoratori	
	art. 37 c. 1, 7, 9, 10	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	
	art. 43 c.1, lett. a), b), c), d), e), e-bis) e c. 4	Gestione delle emergenze	

(34) Mlps, circolare n. 5/2008.

(35) La prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004; art. 20, D.Lgs. n. 758/1994): mediante l'istituto della prescrizione obbligatoria il personale ispettivo (del Ministero del lavoro o delle Asl) impartisce al contravventore, con atto scritto, le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate fissando un termine (al massimo 6 mesi) per la relativa regolarizzazione. Tale provvedimento deve (non si tratta di un provvedimento discrezionale, bensì obbligatorio) essere formulato dall'ispettore in ogni caso venga da egli accertata una violazione contravvenzionale punita

con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda. Se il contravventore ottempera alla prescrizione nel termine prescritto, l'organo di vigilanza lo ammette a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo della pena edittale. L'ottemperanza alla prescrizione ed il pagamento della sanzione così determinata, producono l'estinzione del reato. Se il trasgressore, invece, non ottempera, il procedimento penale (precedentemente sospeso) riprende il suo corso con conseguente relativa comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Fonte sanzionatoria	Norma violata	Descrizione	Periodo di non rilascio del Durc
	art. 45 c. 1	Primo soccorso	
	art. 46 c. 2	Prevenzione incendi	
D.Lgs. n. 81/2008, art. 68, c.1 lett. a), b)	art. 64 c. 1	Obblighi del datore di lavoro	12 mesi
	art. 65 c. 1 e 2	Locali sotterranei o semi-sotterranei	
	art. 66	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	
D.Lgs. n. 81/2008, art. 87, c. 1, 2 e 3	art. 70 c. 1 e 2	Uso delle attrezzature di lavoro	12 mesi
	art. 71 c. 1, 2, 3, 4, 7 e 8		
	art. 72		
	art. 75	Uso di dispositivi di protezione individuale	
	art. 77 c. 3, 4, lett. da a), b), d), e), f), h) e 5		
art. 80 c. 2, 3 e 4	Impianti ed apparecchiature elettriche		
D.Lgs. n. 81/2008, art. 159, c. 1 e 2 lett. a) e b)	art. 96, c. 1, lett. g)	Violazione dell'obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII del decreto stesso	12 mesi
	art. 97, c. 1	Violazione dell'obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi di attuare quanto previsto nei PSC;	
	art. 100 c. 3	Messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.	
	art. 108	Viabilità nei cantieri	
	art. 111 c. 1 lett. a) e 6	Uso di attrezzature per lavori in quota: priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute	
	art. 112	Idoneità delle opere provvisionali	
	art. 114 c. 1	Protezione di ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali contro la caduta di materiali.	
	art. 117	Lavori in prossimità di parti attive	
	art. 118	Splateamento e sbancamento	
	art. 119	Pozzi, scavi e cunicoli	
	art. 121	Presenza di gas negli scavi	
	art. 122	Ponteggi ed opere provvisionali	
	art. 123	Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali	
	art. 125 c. 1, 2 e 3	Disposizione dei montanti	
	art. 126	Parapetti	
	art. 127	Ponti a sbalzo	
	art. 128 c. 1	Sottoponti	
	art. 129 c. 1	Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	
	art. 136 c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6	Ponteggi fissi - Montaggio e smontaggio	
	art. 140 c. 3	Ponti su ruote a torre	
art. 145, c. 1 e 2	Costruzioni edilizie - Disarmo delle armature		
art. 147 c. 1	Scale in muratura		
art. 148	Esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture		

Inserto

Fonte sanzionatoria	Norma violata	Descrizione	Periodo di non rilascio del Durc
	art. 151 c. 1	Lavori di demolizione	
	art. 152 c. 1 e 2	Lavori di demolizione - ponti di servizio	
	art. 154	Lavori di demolizione - zona di sbarramento	
D.Lgs. n. 81/2008, art. 165	art. 163	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	12 mesi
	art. 164		
	allegati da XXIV a XXXII	Violazioni riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro	
D.Lgs. n. 81/2008, art. 170	art. 168, c. 1 e 2	Movimentazione manuale dei carichi	12 mesi
	art. 169 c. 1		
D.Lgs. n. 81/2008, art. 178	art. 174, c. 2 e 3	Titolo VII - Attrezzature Munite Di Videoterminali	12 mesi
	art. 175 c. 1 e 3		
	art. 176 c. 1, 3, e 3		
	Allegato XXXIV		
D.Lgs. n. 81/2008, art. 219	art. 181, c. 2	Agenti fisici	12 mesi
	art. 182, c. 2		
	art. 184		
	art. 185		
	art. 190, c. 1, 2, 3 e 5	Esposizione dei lavoratori ai rumori	
	art. 192, c. 2, 3 primo periodo		
	art. 193 c. 1		
	art. 195		
	art. 196		
	art. 197, c. 3 secondo periodo	Vibrazioni meccaniche	
	art. 202, c. 1, 3, 4 e 5		
	art. 203		
	art. 205 c. 4 secondo periodo	Livelli dei campi elettromagnetici	
	art. 209, c. 1, 2, 4 e 5		
	art. 210 c. 1, 2 e 3	Radiazioni ottiche	
art. 216			
art. 217 c. 1, 2 e 3			
D.Lgs. n. 81/2008, art. 262, c. 1 e 2 lett. a) e b)	art. 223, c. 1, 2 e 3	Protezione da agenti chimici	12 mesi
	art. 225		
	art. 226		
	art. 228 c. 1, 3, 4, 5		
	art. 229 c. 7	Agenti cancerogeni e mutanti	
	art. 235		
	art. 236, c. 1, 2, 3, 4 e 5		
art. 237			

Fonte sanzionatoria	Norma violata	Descrizione	Periodo di non rilascio del Durc
	art. 238 c. 1	Rischi connessi ad esposizione amianto	
	art. 240 c. 1 e 2		
	art. 241		
	art. 242 c. 1, 2 e 5 lettera b)		
	art. 248 c. 1		
	art. 249 c. 1 e 3		
	art. 250 c. 1 e 4		
	art. 251		
	art. 252		
	art. 253 c. 1		
	art. 254		
	art. 255		
	art. 256 c. 1, 2, 3 e 4		
	art. 257		
	art. 258		
	art. 259 c. 1, 2 e 3		
art. 260 c. 1			
D.Lgs. n. 81/2008, art. 282 c. 1 e 2 lett. a)	art. 270 c. 1 e 4	Esposizione ad agenti biologici	12 mesi
	art. 271 c. 1, 2, 3 e 5		
	art. 272		
	art. 273 c. 1		
	art. 274 c. 2 e 3		
	art. 275		
	art. 276		
	art. 278		
	art. 279 c. 1,2		
	art. 280 c. 1 e 2		
D.P.R. n. 320/1956, art. 105 c. 1, lett. a) e b)		Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo	12 mesi
D.Lgs. n. 286/1998, art. 22, c. 12		Occupazione di lavoratori extra-comunitari privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato richiesto il rinnovo;	8 mesi
D.L. n. 12/2002 (conv. in legge n. 73/2002) e s.m.i., art. 3, c. da 3 a 5		Impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte dei datori di lavoro privati	6 mesi
D.Lgs. n. 66/2003, artt. 7 e 9		Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore;	3 mesi
		Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni;	
		Allorquando la violazione riguardi un numero di dipendenti almeno pari al 20% della forza impiegata.	

La disciplina al riguardo prevede che, in caso di coincidenza tra istituto che rilascia il certificato e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, sia compito dell'istituto stesso verificare la sussistenza delle condizioni di regolarità senza procedere alla materiale emissione del documento (c.d. Durc interno) (36).

È per tale ragione quindi che, in base a quanto previsto dall'art. 8, c. 4 del nuovo Regolamento ministeriale, il datore di lavoro richiedente sarà tenuto ad autocertificare, alla Dtl territorialmente competente, l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella Tabella Allegato A del D.M. stesso o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.

Facendo implicito riferimento al generale principio d'irretroattività delle leggi, l'art. 8, c. 5 del D.M. puntualizza che le cause preclusive al rilascio del Durc devono riguardare esclusivamente fatti commessi successivamente al 30 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del precedente D.M. 24 ottobre 2007 che aveva già previsto tali fattispecie). L'autocertificazione in parola va dunque riferita agli illeciti la cui commissione non consente, per il periodo a far data dal 30 dicembre 2007, il rilascio del Durc e quindi il godimento dei benefici normativi e contributivi (37).

Le Direzioni territoriali del lavoro procederanno annualmente ad effettuare delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Le verifiche, oltre che a campione, potranno essere effettuate anche su richiesta specifica da parte degli Istituti.

I benefici normativi e contributivi la cui fruizione resta preclusa in mancanza di regolarità attestata dal Durc, sono individuati da una tabella (avente carattere esemplificativo e non esaustivo) allegata alla circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008, classificazione alla quale fa a sua volta esplicito rinvio anche la circolare Inps n. 51/2008. In linea generale, spiega il Dicastero, per benefici contributivi devono intendersi «*quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo*» (es. l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 190/2014). Non rientrano in questa nozione, invece, quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (es. agricoltura), territori (es. zone montane o zone a declino industriale), ovvero speciali tipologie contrattuali che godono di un'aliquota contributiva "speciale" prevista per legge (es. apprendistato). Per benefici normativi s'intendono «*quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natu-*

ra patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale». Rientrano, quindi, in quest'ultima categoria le agevolazioni fiscali, i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa vigente connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (es. riduzione del cuneo fiscale ecc.).

Esclusioni dal Durc on line e regime intertemporale

L'art. 9 del D.M. 30 gennaio 2015 introduce un periodo di durata fino al 1° gennaio 2017, nel corso del quale si dovrebbe concludere il "rodaggio" del nuovo sistema telematico di rilascio del Durc. Difatti nel corso di questo periodo transitorio resterà assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il certificato richiesto in applicazione:

a) dell'art. 13 *bis*, c. 5, del DL n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del Durc rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle P.P.AA.;

b) dell'art. 6, c. 11-*ter*, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare «*con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento*»;

c) della procedura di emersione di cui all'art. 5, c. 2 lett. a), del Decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012;

d) della procedura di «*esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere*» di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Sempre fino alla stessa data ed allo scopo di garantire continuità al servizio, inoltre, continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del Durc nei casi in cui la verifica online non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati degli istituti.

Al riguardo, tuttavia, la Circ. n. 19/2015 precisa che la verifica di regolarità sarà comunque effettuata nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal nuovo regolamento.

Infine i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento ed in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

Norme finali e di coordinamento

L'art. 10 del D.M. 30 gennaio 2015 prevede che, dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del regolamento), le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 (quindi anche di natura privatistica) debbono utilizzare il Durc online in corso di validità nelle ipotesi indi-

(36) A tal proposito si rammenta che la circ. Inps n. 51/2008 ha chiarito che la richiesta del Durc per fruire dei benefici si ritiene assolta attribuendo al mod. DM10 (denuncia mensile nel-

la quale vanno indicate le agevolazioni e gli sgravi) il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di lavoro.

(37) Cfr. nota Mlps n. 6675 del 7 maggio 2009.

Inserto

cate dall'art. 31, c. 4 e 6 del D.L. n. 69/2013 e nelle ipotesi di cui al c. 5 (38) del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo certificato. In pratica ciò significa che l'impresa, nelle fasi che precedono la procedura vera e propria dell'evidenza pubblica (dalla partecipazione alla gara sino all'aggiudicazione), può semplicemente autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Nelle fasi successive della procedura riguardanti:

- a) la verifica della dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata dall'impresa per attestare il possesso della regolarità contributiva;
- b) l'aggiudicazione definitiva del contratto;
- c) la stipula del contratto;
- d) il pagamento dei S.a.l. o delle prestazioni relative ai servizi e forniture;
- e) il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del S.f.l.,

i soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 dovranno, invece, verificare la regolarità contributiva dell'appaltatore (e, per gli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, c. 8, del Codice, nonché nei casi previsti alle sopraindicate lett. d) ed e)) acquisendo il Durc online.

Il 4° comma dell'art. 10 del nuovo Regolamento fa presente che resta fermo, sempre in capo ai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010, l'obbligo dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4, co. 2 del medesimo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. A tal proposito si rammenta che la richiamata disciplina prevede, in caso di acquisizione di un Durc che segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'appalto (*appaltatore e/o subappaltatore*), che il responsabile del procedimento debba trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo deve versare direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi creditori (ivi compresa, nei lavori, la Cassa edile) (39). Per quanto riguarda le modalità per mezzo delle quali va effettuato l'intervento sostitutivo si rinvia, per brevità, alle indicazioni fornite in proposito dal Ministero del lavoro (Circ. n. 3/2012), dall'Inps (Mess. n. 4087 del 6 marzo 2012; Circ. n. 54/2012), dall'Inail (note n. 2019 del 21 marzo 2012, n. 5728 del 4 ottobre 2012 e le

istruzioni operative del 3 ottobre 2013) e dall'Agazia delle Entrate (Ris. n. 34/E dell'11 aprile 2012).

Al riguardo si rammenta che, in ragione del favorevole impatto che sta conseguendo sui saldi contributivi, questa procedura è stata estesa anche sotto il profilo oggettivo. Difatti il comma 8-*bis* dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. dalla legge n. 98/2013) ha previsto che l'intervento sostitutivo venga applicato, in quanto compatibile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche che procedono all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese le sovvenzioni e i benefici comunitari per la realizzazione di investimenti (art. 1, c. 553, legge n. 266/2005).

Sempre l'art. 10 del Regolamento, infine, fa presente che dalla data di entrata in vigore del dello stesso decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili fra cui, in particolare:

- a) il D.M. 24 ottobre 2007;
- b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- d) il comma 4, dell'art. 10, del dLCPS 6 luglio 1947, n. 708.

Considerazioni conclusive

L'innovativa procedura di rilascio del Durc online presenta, sulla carta, indubbi vantaggi in termini di tempi e costi rispetto al precedente sistema (il Dicastero del welfare ha stimato un risparmio di oltre 25 milioni di euro all'anno per le imprese) ma il risultato resta fatalmente subordinato all'efficace interconnessione delle banche dati fra gli istituti. Purtroppo però le avvisaglie non vanno, tuttavia, nella giusta direzione.

Col recente messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015 l'Inps ha comunicato che, proprio in vista del rilascio del nuovo sistema di gestione del cosiddetto Durc online, sono in corso di ultimazione le operazioni di controllo della regolarità dei datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi e che, conseguentemente, sono riprese le operazioni di spedizione dei preavvisi di accertamento negativo che evidenziano presunte irregolarità da parte dei datori di lavoro. In realtà - come denunciato dal Cno dei

(38) L'art. 31, c. 5 del D.L. n. 69/2013 conv. in legge n. 98/2013 al riguardo prevede che «I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Durc in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il Durc ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui

al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc».

(39) Inps, circ. n. 54/2012: L'obiettivo della norma, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l'operatore economico ha maturato un'esposizione debitoria, è quello di concorrere al recupero della regolarità contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la S.A. di liberare il pagamento dei crediti che successivamente all'intervento di venteranno esigibili nei confronti della stessa o di altre Ss.Aa.

consulenti del lavoro in una nota trasmessa al Presidente dell'Inps ed al Ministro del lavoro - nella maggior parte dei casi, più che d'irregolarità vere e proprie, si tratta di una carenza della procedura informatizzata di gestione del Durc interno, piattaforma che purtroppo non si dimostra ancora in grado di mettere a sistema tutte le informazioni e notizie (es. presenza di istanze di rateizzazione, pagamento dei contributi effettuati presso il concessionario della riscossione, pendenza di ricorsi, ecc.) necessarie alla corretta e puntuale valutazione della situazione contributiva aziendale. Al presidente Inps hanno scritto anche i commercialisti dell'Anc, in una missiva nella quale i

professionisti contestano non solo le modalità di invio (finora all'intermediario, invece che all'impresa interessata), ma anche «l'assoluta inadeguatezza» del termine (15 giorni) per gestire le pratiche.

Gli eventuali disallineamenti fra le banche dati integrate degli istituti rischiano così di moltiplicare esponenzialmente i falsi avvisi con deplorevoli effetti oltre che per la fruizione dei benefici normativi e contributivi, anche negli altri ambiti di utilizzo del certificato (es. appalti, accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari, ecc.) e conseguenti fatali ricadute di segno negativo sui bilanci delle incolpevoli aziende.

D.M. 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc).

(G.U. n. 125 del 1° giugno 2015, Serie Generale)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti Inps e Inail e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (Cnce), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4;

Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonché l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc);

Sentiti l'Inps, l'Inail e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (Cnce) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15, 20, 23 maggio 2014 nonché il 31 ottobre 2014;

Considerata la complessità degli interventi di implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura di verifica della regolarità contributiva in tempo reale e la conseguente necessità di disporre di un congruo lasso di tempo dall'emanazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) ai sensi della vigente normativa:

- a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- b) gli Organismi di attestazione Soa;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 2

Verifica di regolarità contributiva

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) previsto:

Inserto

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione Soa.

Art. 3

Requisiti di regolarità

1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
 - a) rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
 - b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
 - c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
 - d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
 - e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
 - f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Art. 4

Assenza di regolarità

1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato "pdf" di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Art. 5

Procedure concorsuali

1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di Inps e Inail dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Art. 6

Modalità della verifica

1. La verifica di cui all'art. 2 è attivata dai soggetti di cui all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
2. La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento.

Art. 7

Contenuti

1. L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato "pdf" non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
 - b) l'iscrizione all'Inps, all'Inail e, ove previsto, alle Casse edili;
 - c) la dichiarazione di regolarità;
 - d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
2. Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'Inps, dall'Inail e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (Cnce) nei rispettivi siti internet.

Art. 8

Cause ostative alla regolarità

1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.
3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
4. Ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
5. Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.

Art. 9

Esclusioni

1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) richiesto in applicazione:
 - a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
 - b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
 - c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;
 - d) in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.
2. Per il medesimo periodo transitorio restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) le ipotesi per le quali la verifica di cui all'art. 6 non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili.

Art. 10

Norme di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4 fra cui, in particolare:
 - a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007;
 - b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
 - c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
 - d) il comma 4, dell'art. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.
3. Il Documento di cui all'art. 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.
4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.

Ministero del lavoro, Circolare 8 giugno 2015, n. 19

D.M. 30 gennaio 2015 - Durc "on-line" - Prime indicazioni operative

L'articolo 4, del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), recante «semplificazioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva», ha introdotto una profonda modifica della disciplina in materia di Durc.

Trattasi di un intervento principalmente volto ad una semplificazione dell'attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l'acquisizione del Documento, attraverso la verifica "con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale (del)la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili".

Il legislatore ha demandato la definizione e l'efficacia della nuova disciplina ad un decreto interministeriale, chiamato a fissare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

Il decreto in questione, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10, sarà efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e si forniscono al contempo i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione.

Inserto

Resta demandata agli Istituti e alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) l'illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.

Art. 1

(Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva)

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

- a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; trattasi in particolare di «amministrazioni aggiudicatrici, Organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (...);»;
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- d) le amministrazioni pubbliche precedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell'art. 37, comma 7-bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).

In relazione alle ipotesi di cui alle lett. e) e f) la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa - lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito - è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Si precisa che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.

Resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

Art. 2

(Verifica di regolarità contributiva)

I soggetti abilitati indicati all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità che saranno di seguito illustrate, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. Così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente D.M. 24 ottobre 2007, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite "da una o più Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa e l'esito della stessa - fatte salve le esclusioni indicate dall'art. 9 del D.M. e di cui si dirà - sostituisce ad ogni effetto il Durc già previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Art. 3

(Requisiti di regolarità)

Così come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 - che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Con riguardo agli obblighi contributivi in questione, si specifica che la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

La verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'Inps per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

Laddove il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità.

Nell'ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato.

In ordine all'arco temporale della verifica rispetto al momento della richiesta si precisa quanto segue. Laddove, a seguito dell'invito a regolarizzare disciplinato dal successivo art. 4, la denuncia non sia presentata dall'impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvero non contenga gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione con l'indicazione di un importo pari a zero.

Analogamente, la verifica attesterà un esito di irregolarità con riguardo alla denuncia trasmessa che, tuttavia, alla stessa data presenti incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.

Nelle predette fattispecie, infatti, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell'irregolarità, stante il comportamento omissivo dell'impresa.

Atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

La regolarità sussiste comunque in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice";
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile. In tal caso il D.M. stabilisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Si precisa che l'importo di € 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

Art. 4

(Assenza di regolarità)

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale - e fatte salve le ipotesi di esclusione indicate all'art. 9 del D.M. - l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. Con tale previsione si è inteso definire le diverse competenze in ordine ai soggetti che, ai sensi dell'art. 1 del D.M., sono abilitati ad effettuare la verifica rispetto a quelli che, al contrario, sono abilitati a gestire il processo di regolarizzazione. Infatti l'invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e quindi abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Si evidenzia che il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso. La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento di cui all'art. 7 del D.M. che sarà reso disponibile dal sistema presso il quale l'interrogazione è stata effettuata in formato "Pdf". Tale Documento, ai sensi del già citato art. 2, comma 2, del D.M., sostituisce ad ogni effetto il precedente Durc e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito dal precedente art. 2 del D.M., nel limite della sua validità fissata in 120 giorni dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014. Tale norma infatti ha espressamente stabilito che la risultanza dell'interrogazione sostituisce ad ogni effetto il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), ovunque previsto.

La lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del D.M. con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, nella logica di semplificazione che ha guidato l'intervento del legislatore, sancisce pertanto l'unicità del Durc.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M. il Documento di cui all'articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato all'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista. Al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità nazionale anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19 maggio 2015.

Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'articolo 6. Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata. In tutti i casi in cui l'interrogazione non fornisca l'esito di regolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l'emissione dell'invito a regolarizzare secondo le indicazioni sopra illustrate. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Documento recherà l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità per consentire alle pubbliche amministrazioni, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

Art. 5

(Procedure concorsuali)

Particolari disposizioni, anche in ragione delle problematiche interpretative affrontate nel corso degli anni da questo Ministero, sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.

Al riguardo il comma 1 dell'art. 5 disciplina la fattispecie del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.). In tale ipotesi, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Resta fermo che, ai fini dell'attestazione della regolarità, dovrà sempre essere verificato il regolare versamento dei contributi aventi scadenza legale successiva alla predetta data.

Da tale previsione si evince che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che, pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse

Inserto

edili, esplicherà la modalità di definizione dell'esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 della L.F..

Al contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161 L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L'esito di regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato, all'integrale soddisfazione dei crediti di Inps, Inail e Casse edili anteriori alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.

Pertanto, nell'ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l'invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi 2 e 3 del citato art. 161.

La valutazione della regolarità nei termini sin qui evidenziati, trova la sua motivazione nella disposizione di cui al comma 2 dell'art. 160 L.F. introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 169/2007. Tale norma ha previsto, diversamente dalla pregressa disciplina, la possibilità per il debitore di formulare una proposta che preveda "che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente ...".

Da ciò consegue che l'esito di irregolarità comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

Infatti, nella fattispecie disciplinata dal citato comma 6 dell'art. 161 L.F., si producono a favore del debitore gli effetti "protettivi" (c.d. "automatic stay") nei confronti dei creditori, concernenti il divieto di inizio e prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione. Ciò al fine di consentire all'imprenditore la formulazione di una adeguata proposta concordataria e del relativo piano ovvero, in alternativa, di modificare la propria originaria proposta, verificata la disponibilità dei creditori, attraverso un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis L.F..

In tal modo, costituendo la proposta ex art. 161, comma 6, di fatto una mera dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile l'esercizio del potere sostitutivo della pubblica amministrazione in quanto il pagamento delle esposizioni debitorie evidenziate nel Documento avviene in adempimento di un obbligo di legge che, come tale, non può considerarsi in contrasto con la previsione che stabilisce, ai fini della tutela della "par conditio creditorum", che il ricorrente effettui pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda se non autorizzati dal Tribunale.

In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del R.D. n. 267/1942, che prevede la continuazione temporanea dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta.

Da ciò si vince che, in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 16 L.F., la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.F. risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.

In caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l'impresa si considera regolare a condizione che i crediti contributivi di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. La condizione di regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria.

La disposizione che subordina la regolarità all'insinuazione dei crediti sorti anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 1, del D.M. che, diversamente, ha individuato nei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, l'arco temporale utile per la sussistenza del requisito di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da ciascuna delle date sopra specificate.

Si prevede infine che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del R.D. n. 267/1942, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182-bis del medesimo R.D., si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di Inps e Inail dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.

Anche per tale ipotesi, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

Si conferma che la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali indicate resta assoggettata alle previsioni di cui all'art. 3 del D.M..

Art. 6

(Modalità della verifica)

In tema di modalità della verifica il D.M. stabilisce che la stessa è attivata dai soggetti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, «operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare». Inoltre, la verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 e da norme speciali nonché, come esplicitato alle lettere e) e f) dell'art. 1 del D.M., dai soggetti a ciò specificatamente delegati.

Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in formato .pdf di cui al successivo art. 7, il sistema presso il quale l'interrogazione viene effettuata rinverrà al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.

Art. 7

(Contenuti)

Come anticipato, l'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato ".pdf" non modificabile. Il Documento riporta i seguenti contenuti minimi:

- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- l'iscrizione all'Inps, all'Inail e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Detto Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica di cui all'articolo 6 ed è "liberamente consultabile" tramite le applicazioni predisposte dall'Inps, dall'Inail e dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) nei rispettivi siti Internet.

L'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell'estrazione del medesimo Documento.

Art. 8

(Cause ostative alla regolarità)

Analogamente a quanto già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, l'attuale disciplina individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

Trattasi di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'Allegato A del D.M. commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. che, come noto, disciplina l'istituto della applicazione della pena su richiesta.

Anche in tali ipotesi, così come nella previgente disciplina, è stabilito che «non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito».

Il D.M. specifica inoltre che:

- il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'Allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen.;

- le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162-bis cod. pen.).

Sotto il profilo procedurale si prevede che, ai fini della regolarità contributiva, l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica "a campione" la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni indicate nell'Allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. In tal caso va chiarito che, considerata l'identità di violazioni, si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007, per le quali si richiamano le note di chiarimento trasmesse da questa Direzione e, in particolare, la nota prot. 8667 del 12 maggio 2010.

È inoltre precisato, per ragioni di "continuità" rispetto alla previgente disciplina, che le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007.

In ultimo si evidenzia che la verifica di regolarità da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base delle nuove modalità previste dal D.M., dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle.

Art. 9

(Esclusioni)

Il D.M. prevede che, in via transitoria «e comunque non oltre il 1° gennaio 2017», resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Durc richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del Durc richiesto in applicazione:

a) dell'art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del Durc rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;

b) dell'art. 6, comma 11-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare «con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento»;

c) della procedura di emersione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012;

d) della procedura di «esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere» di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Inoltre, per il medesimo periodo transitorio, nella logica di garantire un miglior servizio ai richiedenti, continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del Durc nei casi in cui la verifica "in tempo reale" non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili. Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettuata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in trattazione.

Da ultimo si ritiene utile chiarire che i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

Art. 10

(Norme di coordinamento)

L'ultimo articolo del D.M. detta le norme di coordinamento individuando anzitutto, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, alcune disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4.

Da ciò deriva che le verifiche di regolarità già previste al comma 1 dell'art. 10 del D.M., in particolare con riguardo alle fattispecie riportate alle lettere b), c) e d), saranno effettuate secondo le modalità indicate dallo stesso D.M.

Si prevede inoltre che, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 - ossia le «amministrazioni aggiudicatrici, Organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (...)» - utilizzano il Documento di cui all'articolo 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.

Il D.M. stabilisce inoltre che resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

A tale riguardo, si rammenta che l'obbligo di attivazione del predetto procedimento è stato esteso alle ipotesi disciplinate dal comma 8-bis dell'art. 31 del citato D.L. n. 69/2013 (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del Durc).

Da ultimo il D.M. prevede che alcune disposizioni in esso contenute, in particolare quelle previste dall'art. 3, commi 2 e 3, e agli artt. 5 e 8 siano immediatamente operative, mentre le altre troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. in Gazzetta Ufficiale.